

N.29901 Sent. 283/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:		
composta dai Magistrati.		

Vito TENORE Presidente rel.

Massimo CHIRIELEISON Giudice

Gabriele VINCIGUERRA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 29901 del registro di segreteria, nei confronti di:

WALTER BERGAMASCHI (C.F. BRGWTR64L17F205T), nato a

Milano il 17 luglio 1964 e residente in Segrate (MI), via Trento n. 43,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Balzarini (C.F.

BLZPLA72M68L682Y; p.e.c. avvpaolabalzarini@varese.pecavvocati.it),

Andrea Mascetti (C.F. MSCNDR71M10L682Z, p.e.c.

andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it) e Nicolò Filippo Boscarini (C.F.

BSCNLF90T28F205U; p.e.c.

nicolo.filippo.boscarini@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazzale Cadorna n. 2, nonché

presso la casella di posta elettronica certificata dell'avv. Paola Balzarini

(avvpaolabalzarini@varese.pecavvocati.it), in forza di procura speciale alle

liti in atti (fax 02.87287786 pec: andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it);

GUIDO BONOMELLI (C.F. BNMGDU67L30B157N), nato a Brescia il

30/07/1967 e residente in Castel Mella (BS) via Macina n. 3, rappresentato e

difeso, come da delega in atti, dall'Avv. Pio G. Rinaldi, con studio in	
Milano, Corso Italia n. 68 ed ivi elettivamente domiciliato e domicilio	
digitale PEC: piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it;	
GIACOMO WALTER LOCATELLI (CF LCTGMW51R18H910I), nato	
a San Giovanni Bianco (BG) il 18/10/1951 ed ivi residente in via Briolo	
Fuori n. 27, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.	
Vittoria Luciano (LCNVTR66A41F537M) e con lei elettivamente	
domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo Studio Legale Avolio e	
Associati in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, PEC	
vittoria.luciano@milano.pecavvocati.it, fax 02.89409956.	
ASCOLTATA, nell'odierna udienza del 29.9.2021 la relazione del	
Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico	
Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Gaetano Milano e	
degli avv. Balzarini, Boscarini, Rinaldi e Luciano per le parti convenute;	
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.	
FATTO	
1. Con atto di citazione del 5.11.2021 la Procura Regionale, dopo aver	
archiviato in sede istruttoria la posizione dell'invitato a dedurre Massimo	
Garavaglia, Assessore pro-tempore all'Economia, crescita e semplificazione	
della Regione Lombardia, conveniva innanzi a questa Sezione Giacomo	
Walter Locatelli, Direttore Generale pro-tempore dell'A.S.L. di Milano,	
Guido Bonomelli, Vice direttore generale Infrastrutture Lombarde S.p.A.	
(IL s.p.a.) e Walter Bergamaschi, Direttore generale Welfare pro-tempore	
della Regione Lombardia, esponendo quanto segue:	
	1

a) che, a seguito di notitia damni rappresentata da un articolo del	
Corriere della Sera del 10 agosto 2016 "Lo strano caso del palazzo Asl	
ceduto a 25 milioni, comprato a 38", la Procura contabile aveva intrapreso,	
tramite la Guardia di Finanza, indagini sulla dismissione di due immobili di	
proprietà dell'ASL Milano - oggi, ATS Città Metropolitana di Milano -,	
rispettivamente siti in Corso Italia 19, denominato "Palazzo Beretta"	
(edificio storico, alienato a società finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti,	
di seguito C.D.P.) ed in Via Sassi 4;	
b) che da tali indagini era emerso l'interesse della ASL Milano, sin dal	
2011, ad alienare detti immobili per trasferirsi in altra sede, continuando ad	
occuparli a titolo di locazione fino al termine dei lavori della nuova	
destinazione;	
c) che in data 19/12/2014, con nota n. 4004/14 (all. 8 alla relazione	
G.d.F. n.112645 doc. Procura) la C.D.P. (in nome e per conto del proprio	
"Fondo Investimenti per la Valorizzazione") aveva trasmesso alla A.S.L.	
MILANO, c.a. dott. Walter Locatelli e per conoscenza al dott. Guido	
Bonomelli per Infrastrutture Lombarde S.p.A., la propria offerta di acquisto	
degli immobili in argomento per un importo complessivo di €.	
30.000.000,00 e che nella stessa data Infrastrutture Lombarde s.p.a. aveva	
trasmesso alla ASL la relazione tecnica con l'attestazione di congruità della	
somma offerta da Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo di €.	
25.000.000,00, per l'immobile di Corso Italia, 19, rilevando che il prezzo di	
acquisto proposto era superiore -in misura significativa- al valore in	
precedenza stimato dall'Agenzia delle Entrate (pari a €. 20.245.000,00)	
sulla base di un incarico conferito all'Agenzia da Infrastrutture Lombarde	

s.p.a. (in persona di Guido Bonomelli) a cui la ASL era rimasta estranea e	
che tale differenza economica di segno positivo garantiva la possibilità per	
l'ASL di sostenere i costi di utilizzazione dello stesso immobile in vendita,	
fino al trasferimento degli uffici nella nuova sede (allegato 9 relazione	
G.d.F. n. 112645 doc. Procura);	
d) che il 24/12/2014, con deliberazione n. 1768 (allegato 11 relazione	
G.d.F. n. 112645 doc. Procura), il D.G. della ASL, dott. Walter Locatelli,	
aveva disposto l'alienazione degli immobili di Corso Italia e Via Sassi per	
l'importo complessivo di €. 30.000.000,00 (suddiviso in €. 25.000.000,00	
per l'immobile di Corso Italia ed in €. 5.000.000,00 per l'immobile di Via	
Sassi), perfezionata poi con contratto notarile registrato al n. 80580 rep.	
(rogito notarile n. 21262) in data 30/12/2014, prevedendo la contestuale	
decorrenza di un contratto di locazione tra l'ASL -parte alienante (in	
persona del DG Locatelli)- e la CDP Investimenti ("Fondo Investimenti per	
la Valorizzazione") -parte acquirente- per garantire la permanenza della	
sede aziendale della ASL nel plesso immobiliare di Corso Italia 19, nelle	
more della riallocazione e del trasferimento delle attività aziendali in altra	
sede;	
e) che le parti avevano poi sottoscritto, in ottemperanza ad una lettera	
di intenti coeva alla alienazione suddetta, un contratto di locazione (allegato	
18 relazione G.d.F. prot. n. 112645) per la durata di anni 6 con un canone	
annuo crescente stabilito in €. 1.000.000,00 (oltre I.V.A.) per ciascuno dei	
primi due anni, in €. 1.500.000,00 (oltre I.V.A.) per il terzo anno ed in €.	
2.000.000,00 (oltre I.V.A.) per i successivi;	

f) che, dopo sei giorni dalla stipula del contratto di locazione (all. 18	
relazione G.d.F. prot. n. 112645), la Cassa Depositi e Prestiti (C.D.P.) aveva	
stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile di Corso	
Italia 19 per la cessione da C.D.P. a Beni Stabili s.p.a. S.I.I.Q del bene per	
l'importo di €.38.000.000,00 e che il contratto definitivo di vendita si era	
perfezionato il 13/11/2015 (atto repertorio n. 535 rogito 309, all. 22	
relazione G.d.F. 112645), con l'inserimento della clausola negoziale di sub-	
ingresso di Beni Stabili S.p.A. a C.D.P. nel suddetto contratto di locazione	
stipulato con la ASL con effetto dalla data del 13 novembre 2015, con onere	
della subentrante Beni Stabili S.p.A. di procedere alla richiesta del	
pagamento dei canoni nei confronti della ASL per il periodo di tempo	
successivo alla data del 13 novembre 2015;	
g) che tale alienazione dell'immobile ASL alla CDP (rectius al Fondo	
Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDPI SGR), non preceduta da	
procedura ad evidenza pubblica, aveva portato ad una vendita con prezzo	
più basso rispetto a quello ottenibile all'esito di gara, soprattutto in vista di	
un cambio di destinazione d'uso e che l'importo di stima quantificato	
dall'Agenzia delle Entrate (in persona dell'ing. Musumeci) su incarico di	
Infrastrutture Lombarde s.p.a. (IL) in circa 20 milioni di euro indicati sopra	
sub c), rappresentava una mera base d'asta e considerava nella stima che la	
diversa destinazione d'uso (80% destinazione ricettiva; 20% residenziale),	
poi non realizzatasi, sarebbe intervenuta solo dopo 36 mesi di occupazione a	
titolo gratuito dell'immobile di Corso Italia da parte della ASL, circostanza	
quest'ultima indicata da IL s.p.a. (ing. Bonomelli) all'Agenzia delle Entrate,	
ma non veritiera, essendo poi intervenuta una locazione onerosa;	

h) che tale prezzo di alienazione era altresì incongruo non tenendo	
conto dei lavori di manutenzione medio-tempore effettuati	
dall'amministrazione ASL (tinteggiatura dei corridoi e rifacimento	
pavimentazione vinilica dal piano ammezzato al piano quarto; opere edili	
archivio piano interrato, sostituzione caldaia e rimozione serbatoio gasolio,	
rifacimento guaina terrazzo piano terzo, rimozione tettoia amianto ultimo	
piano, rifacimento servizi igienici piano ammezzato);	
i) che, in sintesi, la ASL aveva dismesso un pregiato complesso	
immobiliare situato in una zona centrale del capoluogo lombardo,	
assumendo come prezzo di vendita una perizia di stima che si basava	
dichiaratamente su presupposti (gara pubblica, mutamento di destinazione	
da uffici a residenza e attività ricettiva, utilizzo gratuito da parte	
dell'amministrazione per almeno tre anni del cespite alienato) che non erano	
stati soddisfatti e l'acquirente CDP aveva potuto usufruire della stima del	
valore "calmierata" per via delle suddette condizioni, realizzando, inoltre,	
un ingente introito per via della locazione dell'immobile da parte della Asl	
dal 2015 e sino a tutto settembre 2020;	
j) che al momento della alienazione dell'immobile di Corso Italia 19,	
intervenuta nel 2015, con sua contestuale locazione onerosa a favore della	
ASL, quest'ultima non aveva ancora una destinazione immobiliare certa,	
come esplicato dalla Procura alle pp.17-21 della citazione (ove si	
evidenziano le cangianti scelte sul punto), con conseguente sottoscrizione di	
un rischioso pluriennale contratto di locazione stante la rilevanza dei canoni	
di pagati sino a settembre 2020, data di trasferimento nella nuova sede;	

k) che tale condotta aveva arrecato alle casse pubbliche un rilevante	
danno erariale, pari a 22.069.467,73 euro, rappresentato da due voci: <i>k.1)</i> la	
prima, quantificabile in euro 13.000.000,00, pari alla differenza tra il valore	
di vendita dalla ASL alla CDP per l'importo di euro 25.000.000 ed il valore	
di rivendita da CDP a Beni Stabili s.p.a. per euro 38.000.000 del medesimo	
bene immobile nel breve lasso temporale indicato sub f; k.2) la seconda	
componente di danno era ravvisabile nel costo dei canoni di locazione,	
assolutamente evitabili, pari a complessivi euro 9.069.467,73, oltre IVA,	
pagati dalla ASL (ora ATS) per la locazione di Corso Italia 19-Palazzo	
Beretta, a decorrere dalla stipulazione del dicembre 2014 e sino alla	
liberazione avvenuta a settembre 2020;	
l) che tale danno erariale era ascrivibile, a titolo di dolo o colpa grave,	
ai convenuti: Guido BONOMELLI, Vice direttore generale Infrastrutture	
Lombarde S.p.A. (IL spa) che aveva svolto un ruolo di coordinamento della	
stima iniziale dell'immobile fatta dalla Agenzia delle Entrate e delle	
operazioni con CDP che avevano condotto alla vendita e alla conclusione	
della locazione, orientando sia la vendita che la locazione; Giacomo Walter	
LOCATELLI, Direttore generale pro-tempore dell'A.S.L. di Milano, che	
aveva adottato tutti gli atti, indicati alle pp.27-28 della citazione, necessari	
alla conclusione della vendita e della locazione pur non avendo certezza	
sulla nuova sede ove trasferire la ASL e pur nella consapevolezza, in ordine	
alla stima fatta dalla Agenzia delle Entrate, che nessuno dei relativi	
presupposti (gara pubblica, cambio di destinazione del bene, comodato nelle	
more del trasferimento degli uffici) risultasse soddisfatto; Walter	
BERGAMASCHI, che aveva autorizzato con decreto n. 12695 del	

24/12/2014 (all. 7 relazione G.d.F. 112645) l'alienazione dell'immobile di	
Corso Italia 19 e di altro immobile della ASL, nonostante le molteplici	
-	
difficoltà procedimentali per l'inserimento del bene nel patrimonio	
disponibile e gli oneri attuali e potenziali derivanti dalla vendita e pur	
avendo precisa contezza non solo delle condizioni della relazione di stima	
(allegata alla richiesta di autorizzazione alla vendita), ma anche della	
necessità di una locazione del bene alienando;	
m) che le deduzioni fatte pervenire in riscontro al notificato invito a	
dedurre non erano risultate idonee a superare la prospettazione accusatoria	
in quanto:	
- alcun vantaggio era stato conseguito da altra PA dalla contestata	
operazione, non potendosi ipotizzare una c.d. compensatio obliqua a favore	
della CDP, in quanto soggetto privato, e stante la autonomia e separazione	
di bilancio tra ASL alienante e CDP acquirente (C.conti, sez.riun.,	
n.24/2020/QM);	
- la scelta discrezionale di alienare era ben sindacabile da questa Corte	
in quanto palesemente irragionevole;	
- il pagamento dei canoni di locazione sarebbe stato evitato con una	
più attenta previa programmazione della sede certa ove trasferire	
tempestivamente la ASL essendoci, al momento della vendita con	
contestuale locazione, mere sedi ipotetiche da cantierare;	
- l'archiviazione intervenuta in sede penale sui fatti de quibus aveva	
solo escluso un dolo intenzionale dei convenuti, ma non un gravemente	
colposo, "maldestro" e "superficiale" comportamento, ben valutabile in	
questa sede.	

Ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna in solido per	
dolo (o in via gradata pro-quota in caso di colpa grave) dei convenuti per il	
danno erariale arrecato all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, pari ad	
euro 22.069.467,73 , oltre interessi e rivalutazione monetaria.	
2. Si costituiva Walter Bergamaschi, difeso dagli avv.Mascetti e	
Boscarini, eccependo quanto segue:	
a) che alcun danno erariale era configurabile, avendo l'Esperto	
indipendente Scenari Immobiliari, incaricato da CDPI SGR di stimare	
l'immobile, valutato il prezzo di mercato in Euro 25.000.000 nel dicembre	
2014 e nel giugno 2015 e la rivendita di Palazzo Beretta da parte di CDPI	
SGR alla Beni Stabili SpA era avvenuta "in blocco", all'interno di un	
pacchetto comprendente più assets, per il prezzo di Euro 68.000.000 circa,	
onde plusvalenze e minusvalenze non erano rappresentative del valore dei	
singoli beni, ma erano mosse da logiche di ottimizzazione della gestione	
patrimoniale da parte dell'unico acquirente;	
b) che la scelta di alienare l'immobile di Corso Italia 19, rientrante nel	
patrimonio "indisponibile per funzione" dell'ente (come ampiamente	
chiarito dalla difesa nel ricostruire la complessa qualificazione del bene e	
della sua alienabilità ex art.828, co.2, c.c. al privato CDP attraverso l'abile	
accorgimento amministrativo e notarile del mantenimento della destinazione	
d'uso in via temporanea attraverso locazione triennale, fino al trasferimento	
della sede dell'A.S.L. che avrebbe consentito la declassificazione a bene	
disponibile della vecchia sede), e di trasferire l'Azienda sanitaria in altra	
sede, si era manifestata, a seguito di studi intervenuti tra ASL ed IL spa, più	
ragionevole ed economica della ristrutturazione dello stesso, comunque	

inadeguato alle esigenze dell'utenza e che l'alienazione era necessaria per	
acquisire disponibilità economiche per reperire altra sede;	
c) che in base al chiaro art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992, le	
scelte dispositive sui propri immobili, ivi compresa la determinazione del	
prezzo di vendita, competevano alla ASL proprietaria (titolare di	
"autonomia imprenditoriale" di diritto privato <i>ex</i> art. 3, comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs.	
n. 502/1992) e l'autorizzazione regionale ivi prevista aveva solo lo scopo di	
assicurare che il patrimonio delle aziende non venisse "distratto" dalla	
funzionalizzazione al perseguimento dello scopo istituzionale cui le	
medesime aziende sono preposte;	
d) che, pertanto, l'alienazione dell'immobile dalla ASL a CDP (rectius	
al Fondo Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDPI SGR) era stata	
autorizzata dalla Regione Lombardia, su impulso della DG Salute guidata	
dal Bergamaschi (autorizzazione preventiva DG Salute n. 12695 del 24	
dicembre 2014), tenuto conto sia, giuridicamente, della predetta permanenza	
in destinazione d'uso derivante da locazione triennale alla ASL stessa, sia	
della prospettata celere trasferibilità nel triennio della ASL presso l'ex	
Ospedale Paolo Pini di Milano (oggetto di studio di fattibilità da parte di IL	
s.p.a., poi saltata, ma attendibile all'epoca dell'autorizzazione regionale, a	
fronte anche di valide altre alternative di sede), sia della congruità del	
prezzo (25.000.000 euro) alla luce della stima fatta dalla Agenzia delle	
Entrate (20.245.000 euro) nel giugno 2013, allegata all'istanza di cessione	
del 16 dicembre 2014 e della relazione tecnica fatta da IL s.p.a. (doc.9 e 10	
difesa), prezzo che consentiva di far fronte anche a tre anni di locazione da	

parte della ASL; tali circostanze escludevano qualsiasi responsabilità del	
Bergamaschi;	
e) che, secondo detta relazione tecnica di IL s.p.a., il quadro normativo	
vigente all'epoca dei fatti (art. 11-quinquies, D.L. n. 203/2005, D.L. n.	
133/2013 e D.L. n. 133/2014) autorizzava CDP (su mandato del MEF,	
soggetto quotista, e con la supervisione dell'Agenzia del Demanio) ad	
acquisire in modo diretto immobili degli enti territoriali e delle altre	
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.	
165/2001, tra cui le aziende sanitarie;	
f) che, dopo la propria autorizzazione preventiva DG Salute n. 12695	
del 24 dicembre 2014, il Bergamaschi era da considerare estraneo alle	
successive scelte gestionali della ASL (poi ATS Città Metropolitana di	
Milano) di mutare la programmata sede di allocazione, la prima verso la	
sede di via Jenner (ex complesso ospedaliero Bassi), poi, nel 2017, verso le	
sedi di Via Conca del Naviglio n. 45 e di C.so Italia n. 52 (ipotesi cui	
Regione Lombardia aderiva con d.g.r. 5966 del 12.12.2016 a cui il	
Bergamaschi era estraneo), con conseguente protrazione della locazione in	
Corso Italia sino al 3.11.2020 (doc.11);	
g) che il trasferimento degli uffici dell'A.S.L. nella nuova sede era	
avvenuto a settembre 2020 e da quella data era cessato il pagamento del	
canone di locazione per l'immobile di C.so Italia 19 a seguito della	
consegna alla proprietà il 25 settembre 2020 dell'immobile (v. informativa	
di ATS in doc. 21);	
h) che i tempi impiegati (3 anni e mezzo) per il trasferimento nel 2020	
presso la sede definitiva individuata nel 2017 dalla ATS erano comunque	
	I

stati congrui, tenuto conto della complessità dei lavori e della pandemia	
Covid intervenuta e dunque erano ben comparabili con i tre anni	
inizialmente prospettati dalla ASL per ottenere autorizzazione preventiva	
DG Salute n. 12695 del 24 dicembre 2014 a firma del Bergamaschi;	
i) che la "Relazione tecnica – congruità valore di cessione Corso Italia,	
19" redatta da IL s.p.a. e allegata all'istanza di alienazione, attestava la	
congruità e l'opportunità della cessione a CDP SGR anche in	
considerazione di un mercato immobiliare stagnante e del progressivo	
deperimento degli edifici con il trascorrere di ogni annualità, il che si	
sarebbe ripercosso sul valore del bene o comunque avrebbe implicato	
rilevanti manutenzioni complicate dal fatto che l'immobile era utilizzato;	
j) che alcuna contestazione era movibile al Bergamaschi	
sull'intervenuta locazione quinquennale in luogo di un comodato gratuito,	
non imponibile a CDP né dalla Regione né dall'alienante ASL;	
k) che, in ordine alla contestata gara per alienare l'immobile de quo, la	
facoltà per le aziende sanitarie di ricorrere alla trattativa privata per la	
dismissione del patrimonio pubblico, con la finalità di risanare la finanza	
pubblica, era lecita in quanto prevista e autorizzata dal legislatore con il	
D.L. n. 133/2014 che, all'art. 20, comma 4-quater, aveva esteso a tutte le	
P.A. la possibilità di alienare il proprio patrimonio immobiliare ai sensi	
dell'art. 11-quinquies del D.L. n. 203/2005, "con facoltà di ricorrere allo	
strumento della trattativa privata" ed il comma 1 rinvia all'art. 7 del D.L.	
24 dicembre 2002, n. 282, conv. dalla L. 21 febbraio 2003 n. 27, che	
contempla di norma la trattativa privata: ergo era stata effettuata una scelta	
conforme a legge e insindacabile nel merito;	

l) che le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall'ing.Musumeci	
dell'Agenzia delle Entrate al PM contabile circa la determinazione a favore	
di IL s.p.a. del valore immobiliare in 20.245.000 euro quale mera base	
d'asta, non solo erano inammissibili ex art.67, co.7, c.g.c. con conseguente	
nullità della citazione (in quanto violative del divieto di svolgere attività	
istruttoria, successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, se non nei	
limiti degli accertamenti degli elementi di fatto emersi dalle controdeduzioni	
dell'interessato, inipotizzabili a fronte di perizia di stima dell'Agenzia già	
disponibile prima dell'invito a dedurre), ma soprattutto non trovavano	
riscontro nella perizia di stima formulata per iscritto (ed alla quale il	
Bergamaschi era totalmente estraneo) e che, comunque, l'intervenuta	
trattativa privata aveva consentito all'A.S.L. di vendere a un prezzo (25	
milioni) ben superiore al valore stimato dall'Agenzia delle Entrate (20	
milioni), con un rialzo, rispetto alla potenziale base d'asta, difficilmente	
conseguibile nell'ambito di un pubblico incanto, sovente connotato invece	
da ribassi di base d'asta o aste deserte, come documentalmente provato per	
casi analoghi (doc.27 difesa);	
m) che, parimenti, le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall'ing. Musumeci	
dell'Agenzia delle Entrate al PM contabile sulla propria stima fondata sul	
successivo comodato gratuito triennale a favore della ASL, vero e proprio	
novum della citazione (pertanto nulla) rispetto all'invito a dedurre, non	
trovavano riscontro nella stima scritta (circostanza che escludeva ogni	
responsabilità del Bergamaschi in sede autorizzatoria) e si prestavano a	
letture diverse, avendo il Musumeci ricevuto un invito a dedurre dalla	
Procura per la predetta sottostima immobiliare, circostanza che lo aveva	

forse indotto ad un atteggiamento difensivo teso a scaricare su altri le	
responsabilità per la vendita de qua; in ogni caso, la presenza di un	
comodato gratuito avrebbe inciso in peius, in sede di gara (auspicata dalla	
Procura) sulla base d'asta e sul prezzo finale e, comunque, la DG Salute	
regionale era stata rassicurata dalle attestazioni dell'A.S.L. di Milano e di IL	
s.p.a., che davano atto della piena "copertura" del costo dei canoni per il	
triennio necessario al trasferimento attraverso il prezzo pagato da CDPI; in	
ogni caso, la Procura non aveva mai contestato nell'invito a dedurre la	
stipula di un comodato gratuito in luogo di locazione onerosa, doglianza	
emersa solo in sede di citazione;	
n) che, inoltre, le dichiarazioni rese il 16.9.2020 dall'ing. Musumeci	
dell'Agenzia delle Entrate al PM contabile sulla propria stima fondata su	
una successiva destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva,	
afferivano ad una circostanza estranea alle proprie competenze regionali;	
o) che la alienazione alla finanziaria di CDP s.p.a. era necessaria per	
ottenere una provvista utile ad acquistare o realizzare altro immobile e la	
stessa era necessariamente connessa ad una locazione del medesimo	
immobile in attesa dei fisiologici tempi del trasferimento in altra sede, poi	
dilatatisi sino alla opzione allocativa definitiva del 2017 per scelte della	
ASL-ATP non ascrivibili al Bergamaschi, che aveva anzi pungolato la	
chiusura dell'iter di trasferimento in nuova sede con nota prot.	
3015.0026982 del 23 settembre 2015 (doc. 15) e nota a IL s.p.a. 1 dicembre	
2015 (doc. 24);	

p) che, in ogni caso, alcun danno erariale era ipotizzabile a fronte di un	
vantaggio percepito da CDP, soggetto sostanzialmente pubblico (c.d.	
compensatio obliqua);	
q) che non vi era stata alcuna sottostima da parte della Agenzia delle	
Entrate, ma semmai una sovrastima nella vendita da CDP a Beni Stabili	
s.p.a., in quanto nel dicembre 2014 il valore di mercato dell'immobile pari a	
Euro 25.000.000,00 risultava attestato anche dalla perizia di stima del 17	
dicembre 2014 commissionata da CDPI SGR, prima dell'acquisto	
dell'immobile di C.so Italia n. 19, all'Esperto indipendente Scenari	
Immobiliari, "con l'obiettivo di determinare il più probabile valore di	
mercato alla data del 31 dicembre 2014" di Palazzo Beretta (doc. 26 difesa)	
che seguiva al giudizio di congruità espresso da Scenari Immobiliari il 12	
dicembre 2014 rispetto ai prezzi di acquisto dei beni di un portafoglio	
immobiliare sottoposto da CDPI SGR, tra cui l'immobile di C.so Italia n. 19	
al prezzo di 25 milioni (doc. 27);	
r) che il prezzo pagato da Beni stabili s.p.a. al Fondo di CDP s.p.a.	
andava inoltre inserito nell'ambito di una più vasta operazione economica in	
quanto dalle dichiarazioni rese dal Dott. Sangiorgio, all'epoca dei fatti	
Direttore Generale di CDPI SGR (doc. 28 difesa), emergeva che	
l'operazione di acquisto di Palazzo Beretta in realtà riguardava un	
portafoglio comprendente più immobili, essendo stata formulata da Beni	
Stabili SpA un'offerta unitaria per un pacchetto di sei edifici e, in tale	
contesto, plusvalenze e minusvalenze dei singoli immobili tenevano conto	
di profili fiscali e di destinazioni d'uso;	
	İ

s) che parimenti inconfigurabile era la seconda voce di danno da	
pagamenti di canone locazione, in quanto la relazione tecnica di IL s.p.a.	
allegata alla istanza di cessione trasmessa alla Regione Lombardia dava	
conto della convenienza economica complessiva dell'operazione e	
rassicurava circa la congruità del prezzo di vendita pattuito (Euro	
25.000.000), sufficiente a coprire i costi di locazione per tre anni (Euro	
1.000.000 per i primi due anni ed Euro 1.500.000 per il terzo anno), periodo	
di tempo massimo stimato dalla stessa IL s.p.a per il trasferimento della	
sede dell'A.S.L. e con possibile danno erariale eventualmente riferibile solo	
ai canoni successivi al triennio ipotizzato per il trasferimento, di cui	
comunque il Dott. Bergamaschi non potrebbe rispondere avendo lasciato	
l'incarico di DG Salute di Regione Lombardia dal 1° maggio 2016,	
perdendo così ogni possibilità di concretamente intervenire in termini	
sollecitatori;	
t) che la locazione in luogo del comodato, di cui alle doglianze della	
Procura, nasceva dal fatto, come dichiarato dal dott. Sangiorgio della CDP	
in sede di audizione (doc. 28), che il comodato gratuito veniva riconosciuto	
da CDP SGR per prassi per un massimo di 1 anno e con la finalità di	
consentire l'allontanamento dell'amministrazione occupante. Poiché nella	
fattispecie il periodo di occupazione si sarebbe protratto, si era optato per	
una occupazione onerosa di più lunga durata (con diritto di recesso	
esercitabile in ogni momento), ma a canone inferiore a quello di mercato per	
i primi due anni, per poi aumentare progressivamente fino a valori di	
mercato;	

u) che, in base ad una valutazione <i>ex ante</i> , alcun dolo o colpa grave era	
ipotizzabile nella condotta del Bergamaschi.	
Tutto ciò premesso, la difesa del Bergamaschi chiedeva	
preliminarmente una statuizione di nullità della citazione per violazione	
degli artt. 67 e 87 c.g.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o, in	
via gradata, una più equa rideterminazione del quantum ascrivibile al	
convenuto.	
3. Si costituiva Guido Bonomelli, Vice Direttore Generale di	
Infrastrutture Lombarde S.p.A. all'epoca dei fatti, difeso dall'avv.Rinaldi,	
eccependo quanto segue:	
a) che, preliminarmente, alcun danno erariale era configurabile a fronte	
di introiti (per vendita e poi per locazione), e dunque di una utilitas,	
percepita da soggetto riconducibile alla nozione di Pubblica	
Amministrazione, quale la CDP s.p.a.: si sarebbe così configurata la c.d.	
compensatio obliqua di cui all'art.1, co.1-bis 1. n.20 del 1994;	
b) che la citazione era nulla, ex artt. 87 e 90 comma 3 C.G.C., nella	
parte in cui la cennata contestazione -non presente nell'invito a dedurre-	
realizzava una mutatio libelli attraverso una riqualificazione	
della causa petendi estendendola a situazioni giuridiche (il mutamento di	
destinazione da uffici a residenza e attività ricettiva e il comodato gratuito	
dell'immobile per tre anni) non prospettate nell'invito a dedurre, al pari	
delle dichiarazioni postume dell'ing. Musumeci dell'Agenzia delle Entrate	
sul prezzo determinato come mera base d'asta;	
c) che in data il 19/12/2014 IL spa aveva espresso la propria	
valutazione di congruità della vendita de qua trasmettendo la propria	
, <u> </u>	

relazione alla A.S.L. ed osservando che "il prezzo offerto, scaturito da	
valutazioni affidate ad Esperti Indipendenti, che si attesta a 25.000.000	
Euro" "è superiore al valore di 20.245.000 Euro determinato dalla Perizia	
di Agenzia delle Entrate del 14/06/2013" e con riguardo alla "condizione	
del mercato immobiliare" che "il mercato immobiliare è stagnante da molte	
annualità" (doc. 31). La Relazione di stima dell'immobile di Corso Italia n.	
19 era infatti attendibile in quanto redatta dall'esperto indipendente Scenari	
Immobiliari su commissione di CDP Investimenti SGR comprensivi	
peraltro di due annualità di canoni di locazione del valore di 1.000.000,00 di	
Euro (doc. 36 difesa); l'andamento del mercato immobiliare della città di	
Milano che dal 2007 in avanti aveva inoltre ricevuto una brusca battuta	
d'arresto accentuandosi nel biennio 2012-2014; e comunque non era	
ascrivibile al venditore (e al Bonomelli) la circostanza che la successiva ri-	
vendita dell'immobile di Corso Italia 19 era stata compiuta da C.D.P.	
Investimenti S.p.A. a Beni Stabili s.p.a. ad un prezzo superiore che, in ogni	
caso, si inseriva, come chiarito in audizione dal dr Sangiorgio di CDP, in	
una vendita "in blocco" di diversi immobili (che includeva 2 immobili	
appartenenti alla CDP Immobiliare S.r.l. e 4 immobili appartenenti al FIV	
tra cui l'immobile di Corso Italia n. 19) all'interno della quale, per politiche	
di efficientamento del gruppo acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun	
immobile erano state determinate da un'ottimizzazione delle plusvalenze e	
delle minusvalenze che sono state poi diversamente ripartite tra le società	
facenti parte del gruppo acquirente;	
d) che la stima fatta dalla Agenzia delle Entrate era parimenti	
attendibile in quanto il funzionario redattore della perizia (ing. Musumeci)	
	1

aveva evidenziato, in ordine al valore del bene trasformato sulla base	
del mix funzionale ipotizzato da studi fatti da IL s.p.a. tramite esperti	
immobiliari (80% destinazione ricettiva / 20% destinazione residenziale)	
che "il valore di trasformazione, come procedimento estimativo, è fondato	
sul fatto che il bene da stimare sia suscettibile di essere trasformato in un	
bene apprezzato dal mercato, rientrante cioè fra gli immobili per i quali vi è	
vivacità degli scambi e disponibilità di dati di compravendita	
comparabili" concludendo che "dall'analisi di mercato svolta si riscontrano	
l'esistenza di un mercato immobiliare per la tipologia residenziale	
sufficientemente dinamico e omogeneo" (doc. 20, difesa p. 42 e cfr. pp. 15 e	
41); inoltre non era vero, come sostenuto dalla Procura, che il valore	
indicato nella perizia del 2013 era pacificamente volto ad individuare un	
prezzo da porre a base d'asta in quanto, nei casi nei quali procede alla	
relazione di stima di un immobile da alienare a mezzo di asta pubblica,	
l'Agenzia delle Entrate si premura sempre di menzionare tale circostanza	
nella perizia, precisando il valore del bene con riguardo all'attualità e	
tenendo conto nella sua determinazione anche dell'utile del promotore e ciò	
appariva desumibile anche da un semplice raffronto tra la perizia	
dell'immobile di C.so Italia 19 e quella coeva redatta per l'ex Ospedale	
Sant'Anna di Como ove si affermava testualmente che la stima era per una	
base d'asta (doc. 61 difesa);	
e) che l'alienazione de quo a trattativa privata da parte della ASL era	
consentita dall' art. 11 quinquies del D.L. n. 203/2005, esteso alle ASL dalla	
legge 11 novembre 2014 n. 164 che aveva convertito con modificazioni il	
D.L. 12 settembre 2014 n. 133;	
	1

f) che il ricorso all'asta pubblica non avrebbe comunque fornito alcuna	
garanzia di risultato migliore in merito alla vendita del singolo immobile di	
Corso Italia, potendo l'asta andare deserta in un contesto di mercato	
immobiliare non certamente ottimale e non assimilabile a quello attuale;	
g) che in data 1/12/2014 IL s.p.a. aveva redatto un report in cui	
prospettava diverse ipotesi perseguibili prendendo in considerazione quattro	
possibili scenari riconnessi alla permanenza degli uffici dell'A.S.L.	
nell'immobile sito in C.so Italia 19 oppure al trasferimento della sede presso	
l'ex Ospedale P. Pini; o presso il Niguarda (Padiglione Carati); o presso	
Piazza Frattini, lasciando poi le relative valutazioni di merito sulla scelta	
della sede e sulle relative modalità di gestione in capo all'ente proprietario	
degli immobili ASL;	
h) che il Bonomelli aveva avuto un mero ruolo di supporto e	
di coordinamento tecnico nella vendita di cui è causa, in conformità alle	
competenze assegnate ad IL s.p.a., interessando i vertici di ASL, Regione	
Lombardia e notaio rogante e rimettendo le valutazioni di merito agli enti	
preposti, come desumibile da un esame della corrispondenza intercorsa e	
dalla mail del 15/10/2014 (doc. 29 difesa);	
i) che, comunque, al Bonomelli non era ascrivibile il danno contestato,	
in quanto la scelta di procedere all'acquisto o alla vendita di un'immobile	
non spettava ad IL s.p.a., ma a Regione Lombardia e alle Aziende Sanitarie	
proprietarie degli immobili nonché all'Agenzia del Demanio, provvedendo	
IL s.p.ain forza delle specifiche competenze assegnate dallo Statuto- alla	
"valorizzazione, alla gestione, all'alienazione e alla manutenzione del	
patrimonio immobiliare regionale" e degli altri enti pubblici del sistema	

regionale allargato (SIREG) "nel rispetto dei requisiti e delle finalità	
proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione	
Lombardia" compiendo "tutte le attività necessarie o utili per il	
conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari,	
industriali, commerciali e finanziarie" e fornendo a Regione Lombardia e	
agli enti SIREG il supporto tecnico necessario per l'espletamento di tali	
compiti (l'art. 3, co,1, lett. b e lett. c e co. 5 dello Statuto di IL s.p.a., doc. 8	
difesa);	
j) che il Bonomelli non aveva avuto interessi personali alla vendita de	
qua, né premi di produttività ad essa connessi;	
k) che la destinazione da dare all'immobile di Corso Italia 19 (da uffici	
a destinazione ricettiva per l'80% e destinazione residenziale per il 20%),	
che la Procura riteneva essere stata indicata da IL s.p.a. all'ing. Musumeci	
dell'Agenzia Entrate ai fini della (poi sottostimata) valutazione del valore	
dell'immobile de quo, era stato determinata in modo oggettivo ed alla luce	
dell'andamento di mercato dopo un a attenta stima con operatori tecnici,	
legali ed esperti sunteggiata a pagg.53-54 della comparsa;	
l) che il Bonomelli non aveva curato la parallela locazione alla ASL	
dell'immobile alienato, né la sua durata, né i lavori concernenti la nuova	
sede di destinazione;	
m) che difettava comunque l'elemento psicologico: in primo luogo	
difettava il dolo inteso come volontà del danno ipotizzato, in quanto l'art. 21	
del d.l. n. 76/2020 convertito nella l. n. 120/2020, aveva aggiunto all'art. 1,	
co.1 della l. n. 20/1994 l'inciso "la prova del dolo richiede la dimostrazione	
della volontà dell'evento dannoso", recependo così l'orientamento	

giurisprudenziale dominante, attraverso interpretazione autentica, che	
riconduce il dolo erariale a quello penalistico, richiedendo, per la sua	
sussistenza, non solo la consapevolezza e volontà di violare un obbligo	
giuridico, ma anche la volontà e coscienza di cagionare un danno alla P.A.;	
in secondo luogo, difettava anche la colpa grave per assenza di	
macroscopica negligenza, o di "comportamento inferiore	
allo standard minimo professionale" tale da rendere prevedibile o probabile	
il verificarsi di un evento dannoso.	
Tutto ciò premesso, la difesa del Bonomelli, previa declaratoria di	
nullità della citazione per discrasia tra i fatti contestati nell'invito a dedurre	
e quelli oggetto della citazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda	
per assenza di danno, stante il vantaggio obliquo ottenuto da Cassa Depositi	
e prestiti (in nome e per conto del "Fondo Investimenti per la	
Valorizzazione") e, comunque, in assenza di colpa grave. In via gradata,	
chiedeva una più equa rideterminazione del quantum ascritto al Bonomelli,	
valutando i vantaggi tratti dalla ASL di Milano dal supporto tecnico fornito	
dal convenuto.	
3. Si costituiva infine Giacomo Walter Locatelli, Direttore Generale	
pro-tempore dell'A.S.L. di Milano all'epoca dei fatti, difeso	
dall'avv.Luciano, eccependo quanto segue:	
a) che la citazione era nulla per discrasia con l'invito a dedurre, ove	
non risultavano contestati i criteri asseritamente presupposti, nella	
prospettazione accusatoria, dall'ing. Musumeci dell'Agenzia delle Entrate	
(valore come base d'asta; comodato in luogo di locazione; destinazione	
dell'edificio ricettiva/residenziale) per i quali la valutazione della	

intervenuta vendita dell'immobile di Corso Italia 19 era da considerare	
sottostimata;	
b) che la scelta di alienare a trattativa privata sulla base di normativa	
legittimante, in luogo di gara, rappresentava scelta gestionale insindacabile	
nel merito, potendo un'asta risultare anche deserta;	
c) che la valutazione del valore dell'immobile di Corso Italia 19 fatta	
dalla Agenzia delle Entrate (circa 20 milioni di euro) e da Scenari	
immobiliari per CDP (che aveva stimato in 25milioni con destinazione	
uffici) era veritiera ed attendibile e che il prezzo della vendita era stato	
superiore a tale stima della Agenzia, rassicurando così il DG Locatelli,	
mentre il ricavato della successiva ri-vendita dell'immobile di Corso Italia	
19 da C.D.P. Investimenti S.p.A. a Beni Stabili s.p.a. era apparentemente	
più elevato in quanto si inseriva in una vendita "in blocco" di diversi	
immobili all'interno della quale, per politiche di efficientamento del gruppo	
acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun immobile erano state	
determinate da un'ottimizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze	
che erano state poi diversamente ripartite tra le società facenti parte del	
gruppo acquirente;	
d) che i canoni della connessa locazione erano congrui e dovuti in	
attesa del trasferimento in altra sede, non essendo pretendibile un comodato	
gratuito come invocato dalla Procura;	
e) che la scelta della sede di via Jenner ex ospedale Bassi era avvenuta	
rapidamente, dopo soli 7 mesi dalla vendita di Corso Italia 19, ovvero con	
dGR 24.7.2015, e che quindi non si era innanzi a scelta avventata o	
superficiale;	

f) che il trasferimento nella sede definitiva della ASL era avvenuta nei	
programmati 3 anni e che la permanenza locatizia da dicembre 2014 sino a	
settembre 2020 nella prima sede non era ascrivibile al Locatelli che, alla	
data di cessazione dall'incarico, aveva tracciato il solco per il corretto	
trasferimento della sede;	
g) che il danno supposto da 13.000.000 di euro per la differenza tra i	
prezzi di vendita e rivendita dell'immobile de quo era meramente ipotetico e	
presunto, non essendo affatto certo che, all'esito di gara, la ASL di Milano	
avrebbe aggiudicato il bene a tale importo;	
h) che, in ogni caso, alcun danno era configurabile per le casse	
pubbliche, avendo introitato le somme contestate dalla Procura il Fondo	
della CDP s.p.a., che ha natura di pubblica amministrazione, con	
conseguente applicazione del principio della compensatio obliqua di cui	
all'art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994;	
i) che alcun danno da pagamento di canoni di locazione era	
ipotizzabile, essendo il pagamento doveroso per la ASL a fronte della	
fruizione del bene in attesa di trasloco; in ogni caso al Locatelli era	
ascrivibile il solo eventuale danno sino alla scadenza del suo mandato,	
essendo i ratei successivi ascrivibili al subentrato vertice;	
j) che difettava, nelle condotte contestate, sia il dolo che la colpa grave	
in capo al Locatelli al momento della stipula della vendita, avendo la ASL	
alienato ad un prezzo più elevato (25 milioni di euro) di quello stimato dalla	
Agenzia delle Entrate (20 milioni di euro circa) e non essendo prevedibile	
una rivendita successiva a prezzo assai più rilevante.	

Ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della pretesa attorea o, in	
via gradata, una più equa ascrizione al Locatelli del danno contestato.	
5. All'udienza dibattimentale del 29.9.2021, udita la relazione del	
Magistrato designato, prof.Vito Tenore, le parti costituite sviluppavano i	
propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.	
DIRITTO	
1. La questione sottoposta al Collegio riguarda i riflessi giuscontabili,	
in punto di danno erariale, della condotta illecita ascritta ai convenuti con	
riferimento ad una alienazione, ritenuta diseconomica, dei locali della ASL	
di Milano (oggi ATP metropolitana) di Corso Italia 19 (Palazzo Beretta) alla	
Cassa Depositi e prestiti (in nome e per conto del partecipato "Fondo	
Investimenti per la Valorizzazione") al prezzo di 25.000.000 di euro,	
immobile rivenduto dopo pochi giorni dall'acquirente a Beni Stabili s.p.a. al	
maggior prezzo di 38.000.000 di euro. La natura diseconomica (pari a	
13.000.000 di euro, corrispondente alla differenza tra i due prezzi suddetti) è	
desunta dalla Procura sia dalla asserita sottostima del bene rialienato a	
prezzo ben più elevato (sottostima desunta dalla Procura da 3 fattori	
presupposti dalla Agenzia delle Entrate in sede di stima e poi pretermessi in	
sede di vendita: prezzo di alienazione che doveva invece essere mera base	
d'asta; destinazione degli immobili da uso ufficio ad uso ricettivo e	
residenziale; permanenza nel temporaneo uso da parte della ASL	
dell'immobile a titolo di comodato gratuito), sia dalla contestuale stipula di	
oneroso contratto di locazione, durato oltre 5 anni, in luogo di una asserita	
percorribile stipula di un comodato gratuito, e comunque connotato da	
rilevanti canoni di locazione (pari a complessivi euro 9.069.467,73, oltre	

IVA, configuranti la seconda voce di danno contestata) che sarebbero stati	
evitabili qualora l'operazione immobiliare fosse stata concepita in	
conformità a una più ragionevole programmazione economica, fondata sulla	
contestuale e immediata individuazione della nuova sede dell'A.S.L. in	
coincidenza temporale con la cessione dell'immobile di C.so Italia n. 19.	
2. Va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità della citazione	
prospettata dalla difesa del Bergamaschi e del Bonomelli per asserita	
violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c., in quanto la Procura non avrebbe mai	
contestato nell'invito a dedurre la stipula di un comodato gratuito in luogo	
di locazione onerosa (la difesa del Bonomelli si duole anche della	
contestazione attorea circa il mutamento di destinazione da uffici a	
residenza e attività ricettiva, mai prospettato in invito a dedurre), doglianza	
emersa solo in sede di citazione.	
E' agevole replicare a tali eccezioni difensive che, secondo pacifici	
indirizzi giurisprudenziali (C.conti, sez.riun., n.7/1998/QM; id., sez.riun.,	
n.14/1998/QM; id., sez. Campania, 24.1.2018 n.37; id., sez.Emilia	
Romagna, 29.6.2017 n.150; id., sez.I app., 12.5.2017 n.170) anteriori e	
successivi al d.lgs. n.174 del 2016, ed oggi in base all'art.87 c.g.c. (che	
àncora la nullità ad una discrasia sugli "elementi essenziali del fatto"),	
alcuna nullità per violazione del contraddittorio si configura quando i fatti	
storici e la qualificazione giuridica degli stessi restano i medesimi	
nell'invito e nella citazione, senza che la Procura, tra l'altro, abbia fatto	
ulteriori accertamenti istruttori dopo l'invito: nella specie la Procura, fermo	
restando l'iniziale ipotizzato danno da sottostima dell'immobile alienato	

indicato in invito a dedurre, ha solo indicato criteri di determinazione del	
medesimo danno in citazione.	
Parimenti, per il danno da pagamento di canoni di locazione da parte	
della ASL già contestato nell'invito a dedurre (v.pag.25, 27-28 invito), la	
Procura ha solo indicato in citazione uno dei possibili parametri per	
quantificare tale danno, ovvero il raffronto con analoghe alienazioni	
connotate da contestuale permanenza del cedente nei locali per alcuni anni	
(rectius uno solo, v. infra) a titolo di comodato gratuito in luogo di	
locazione onerosa. Tra l'altro, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa,	
la Procura anche in invito a dedurre (pagg.10 e 31) ha censurato il	
medesimo utilizzo della locazione onerosa in luogo del comodato gratuito.	
Analoghe considerazioni valgono per l'asserita illegittimità-nullità	
nella citazione attorea della novella contestazione relativa al mutamento di	
destinazione dalla prevalutata "residenza e attività ricettiva" alla realizzata	
"uffici", contestazione mai prospettata in invito a dedurre secondo le difese:	
trattasi, ad avviso del Collegio, di mero criterio logico-argomentativo usato	
dalla Procura per dimostrare la medesima sottostima del valore del bene già	
chiaramente contestata, come causa petendi, nell'invito a dedurre.	
In ogni caso, su ambo le specifiche e legittime (e mai mutate)	
prospettazioni accusatorie attoree, le difese hanno comunque pienamente	
sviluppato i propri argomenti, con conseguente assoluto rispetto del	
contraddittorio e rigetto dell'eccezione formulata sul punto.	
3. Sempre preliminarmente, quale assorbente questione di merito, va	
respinta l'eccezione formulata dalle difese dei convenuti circa la	
inconfigurabilità di un danno erariale a fronte di una utilitas comunque	

percepita (introito del prezzo di vendita e dei canoni di locazione) da	
soggetto pubblico, ovvero CDP s.p.a. (rectius dal "Fondo Investimenti per	
la Valorizzazione" partecipato dalla holding CDP), e dunque di un	
"vantaggio obliquo" conseguito da altra amministrazione ex art.1, co.1-bis,	
1. n.20 del 1994.	
E' agevole replicare a tale eccezione che questa Corte è ben	
consapevole che, sia la parte pubblica che le difese dei convenuti, in molti	
contenziosi sono solite qualificare, in modo cangiante e quasi camaleontico,	
talune strutture societarie partecipate dalla P.A. talvolta in chiave	
pubblicistica, talvolta in chiave privatistica a seconda dello scopo	
processuale da raggiungere: radicare (o escludere) la giurisdizione contabile	
su amministratori o dipendenti di tali società oppure, come nella specie ed	
invertendosi nei ruoli, per ipotizzare o escludere un vantaggio in capo ad	
altra amministrazione pubblica ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, con	
conseguente configurabilità o meno di un danno erariale a seconda della	
cangiante natura del soggetto "avvantaggiato", frutto di speculari	
ricostruzioni dogmatiche.	
Ritiene il Collegio, per coerenza ermeneutica e logica, che vada	
invece seguito un criterio qualificatorio uniforme ed oggettivo e che dunque	
i parametri, di conio giurisprudenziale (sulla scorta dei referenti normativi),	
per definire una società a partecipazione pubblica come soggetto	
equiparabile ad una P.A., debbano essere i medesimi sia per radicare (o	
escludere) la giurisdizione contabile, sia per valutare nel merito se, a monte	
e prioritariamente, via sia stata nel caso di specie una c.d. compensatio	
obliqua a favore della CDP (e della di lei finanziaria), ove qualificabile	

come soggetto pubblico, idonea ad escludere in radice l'ipotizzato danno	
erariale da esborso eccessivo da parte della alienante (e poi conduttrice)	
ASL di Milano.	
Premesso che la Corte dei conti è giudice dei danni arrecati alla	
Pubblica Amministrazione, come è noto, le sezioni unite della Cassazione	
(v. id., 19 dicembre 2009, n.26806, id., 15 gennaio 2010, n. 519; id., sez.	
un., 15 gennaio 2010, n. 519; id., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Id.,	
sez. un., 12 luglio 2010 n. 16286; Id., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655; id.,	
sez. un., n. 14655, n. 14957 e n. 20941 del 2011; id., sez. un., 1 febbraio	
2012, n. 1419 e id., sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692), nel segnare una brusca	
interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale (delineato dalle	
stesse sezioni unite) e normativo della giurisdizione contabile, hanno	
statuito che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi	
affermare la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di responsabilità	
degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente	
pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per	
il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti	
provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della PA di	
acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo	
assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.	
Un parziale revirement del sopra sunteggiato orientamento restrittivo	
del giudice del riparto, oltre che per le società partecipate concessionarie di	
pubblici servizi, è stato inaugurato con la sentenza delle sezioni unite 25	
novembre 2013, n. 26283 (e più di recente ribadito da Cass., sez. un. 1	
dicembre 2016, n. 24591), in relazione ai danni cagionati da	
	1

amministratori di società in house. Difatti, le sezioni unite sono	
pervenute ad affermare che la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione	
di responsabilità esercitata dalla Procura contabile quando tale azione sia	
diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi	
cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere	
quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici	
servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che	
statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti	
partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di	
controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri	
uffici.	
Tale tipologia societaria in house non pare in grado di collocarsi	
come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone	
come di una propria articolazione interna. Il velo che normalmente	
nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione	
tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di	
alterità soggettiva.	
Adattando tali ormai pacifiche coordinate ermeneutiche al caso di	
specie, pare evidente che le difese dei convenuti non abbiano fornito prova	
della riconducibilità di CDP, e a maggior ragione del relativo autonomo e	
distinto Fondo privato "Fondo Investimenti per la Valorizzazione", alla	
nozione di ente pubblico o di società in house o di società concessionaria	
legata da rapporto di servizio ad enti pubblici quotisti o terzi.	
Ma le conclusioni a cui si è giunti, ancorate al parallelismo	
ermeneutico tra la portata soggettiva dell'art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994 e la	

giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti soggettivi della giurisdizione	
contabile, traggono ulteriore conferma da una analisi sistemica della nozione	
di ente pubblico (e dunque di "altra amministrazione" di cui al predetto	
art.1, co1-bis cit.) operata sul piano generale dalla dottrina e dalla	
giurisprudenza.	
Difatti gli elementi che tradizionalmente vengono in rilievo	
nell'elaborazione della nozione di ente pubblico attengono ai seguenti	
momenti: a) genetico; b) organizzativo; c) dell'attività; d) dello scopo.	
Orbene, CDP s.p.a., e a maggior ragione il suo partecipato e distinto	
Fondo privato "Fondo Investimenti per la Valorizzazione", non evidenziano	
la necessaria co-presenza di tali elementi.	
Sul piano genetico, la legge 20.3.1975 n.70 dispone che "nessun	
nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge":	
orbene né CDP s.p.a. né il Fondo suddetto sono stati istituiti come enti	
pubblici da una legge. La Cassazione ha avuto modo di sottolineare come	
questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il principio secondo cui	
l'esistenza di un ente pubblico dipende dall'espresso conferimento di tale	
qualifica da parte del legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché	
un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere	
da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime	
pubblicistico (Cass., sez.un., 19 aprile 2021 n.10244; Cass., sez.un., 27	
ottobre 1995, n. 11179; Cass., sez.un.m 24 febbraio 1998, n. 1987, e Cass.,	
sez.un., 9 marzo 2000, n. 2677), nella specie mancante.	
Ed anche l'art.1, co.2, del d.lgs. n.165 del 2001 non annovera la CDP	
s.p.a. (né le sue partecipate) nell'elenco tassativo delle "pubbliche	

amministrazioni" ivi menzionate. Sul piano formale e genetico dunque	
nessun elemento depone per la tesi prospettata dalle difese.	
Sul piano organizzativo, da una agevole lettura della strutturazione	
di tali due soggetti privati desumibile da fonti aperte e pubbliche, pare	
evidente la loro notevolissima divergenza dai modelli organizzativi di un	
qualsiasi ente pubblico, la rilevante autarchia che li connota, né va trascurata	
la articolazione di CDP s.p.a. quale holding di un gruppo societario, modulo	
organizzativo non riscontrabile in tradizionali enti pubblici: il gruppo vede	
società quotate, società non quotate, fondi di investimento, Società di	
gestione del risparmio SGR, schema notoriamente non rinvenibile in enti	
pubblici.	
Sul piano poi dell'attività, pare evidente come l'attività di CDP s.p.a.	
e del Fondo segua regole privatistiche-societarie e non già pubblicistiche-	
procedimentali connotate da attribuzione di poteri pubblici.	
La difesa del Bonomelli, pur nell'ambito di una apprezzabile e	
robusta ricostruzione sistemica della natura della CDP quale holding di	
partecipazioni in ben 11 società quotate e delle funzioni anche	
pubblicistiche espletate, ha chiarito che "CDP Investimenti SGR", che	
gestisce il "FIV comparto Extra", è una società di gestione del risparmio	
detenuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e costituita per iniziativa di	
quest'ultima e che il "Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto	
Extra" ha la dichiarata finalità di acquisire e valorizzare patrimoni immobili	
di Enti pubblici e società da questi ultimi controllate anche indirettamente	
ed è titolare di un proprio patrimonio le cui quote sono interamente detenute	
da Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.	

Tali dati, ad avviso del Collegio, si palesano però "neutri" in ordine alla qualificazione come ente pubblico di tale società, non certo in house né concessionaria e che comunque, dato omesso dalla difesa, ha un capitale sociale facente capo, per il 20% circa, a soggetti privati (fondazioni bancarie azioni proprie) che, pur configurandosi come enti tipici cosiddetto Terzo settore, cioè enti non lucrativi con connotazione non imprenditoriale pur potendo conservare una certa vocazione economica (ma sempre nell'ambito degli scopi non lucrativi), operano in regime giuridico privatistico e possono così assumere la struttura di "fondazioni grantmaking" (erogare denaro ad organizzazioni non profit che operano nei sei settori individuati), oppure possono scegliere quella di "fondazioni operative", svolgendo direttamente attività d'impresa nei suddetti settori, attività strumentale al raggiungimento dello scopo di utilità sociale. Infine, sul piano dello scopo, rilevanza alcuna, a fronte del dato ontologico privatistico societario (non in house, né concessionario), assumono le pur innegabili e rilevanti funzioni (anche) pubblicistiche svolte dalla CDP s.p.a. e società partecipate: difatti molti soggetti privati svolgono funzioni anche pubblicistiche (o servizi pubblici) senza snaturare la loro natura divenendo Pubblica Amministrazione (si pensi alle funzioni pubblicistiche svolte da banche, notai, federazioni sportive, concessionari, enti aggiudicatori nei settori speciali, s.o.a., contraente generale etc.). Oggi è ormai pacifico che il soggetto privato esercente funzione pubblica non acquisti una personalità giuridica pubblica e la circostanza che tali soggetti svolgano l'attività imprenditorialmente o in qualità di professionisti, non toglie alla stessa la rilevanza pubblica e di diritto

pubblico datale in forza di legge. La CDP, banca nazionale di promozione, e	
la relativa Finanziaria, restano soggetti geneticamente privati sebbene	
funzionalmente pubblici per taluni atti e finalità.	
In ogni caso, tale unico elemento "pubblicistico" rappresentato dal	
fine perseguito da CDP s.p.a. anche tramite le sue partecipate (pur non in via	
esclusiva), risulterebbe isolato ed insufficiente, in assenza dei predetti	
concorrenti elementi caratterizzante la nozione di pubblica amministrazione	
(o ente pubblico).	
Infine, elemento decisivo per escludere la natura pubblicistica è il	
difetto dei poteri di imperio (Cass., n. 3017/1984), mancanti nella specie.	
Né può darsi peso, ai fini giuscontabili della compensatio obliqua di	
cui all'art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994 invocata dalle difese, alla settoriale	
qualifica di ente pubblico che la normativa nazionale, e soprattutto	
comunitaria, attribuisce, quale modello speciale, ad alcuni soggetti privati	
che operano negli ambiti più vari: il riferimento è all'ambito applicativo	
delle norme sulla concorrenza per il mercato in materia di gare e contratti	
pubblici che prescinde dalla veste formale dell'ente nel coniare la nozione di	
"organismo di diritto pubblico" cui fa riferimento la difesa del Bonomelli	
citando Cons.St., sez.V, 7.2.2020 n.964 e n.965, che si interessano però,	
esclusivamente, della qualificazione come organismo di diritto pubblico di	
una partecipata di CDP s.p.a. (CDP Investimenti SGR s.p.a.) ai soli fini	
della giurisdizione amministrativa (e non ordinaria) a vagliare profili	
afferenti una gara ad evidenza pubblica (tra l'altro, tale sentenza evidenzia	
una difesa di CDP Investimenti SGR s.p.a. affidata ad avvocati del libero	
foro e non già all'Avvocatura dello Stato, come di regola accade per gli enti	

pubblici). E' infatti incontestato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza,	
che questa sottoposizione non riguarda l'intera vita dell'ente, ma solo alcuni	
segmenti della sua attività, ossia quelli strettamente legati all'affidamento	
dei contratti.	
Ed analoghe considerazioni valgono per la vasta portata applicativa	
dei precetti della normativa anticorruzione (1 n.190 del 2012) o sull'accesso	
agli atti amministrativi (artt.22 segg. l. n.241 del 1990), che hanno una più	
ampia, ma solo e soltanto ai propri settoriali fini, portata applicativa	
soggettiva, non risultando dunque di per sè decisivi ai fini qualificatori	
come "ente pubblico" dei destinatari delle proprie specifiche regole. Ma	
trattasi, si ripete, di nozioni che restano settorialmente definite e, come tali,	
tassative ed inoperanti ai fini di cui è causa.	
Sul piano sistemico, sia la giurisprudenza di legittimità (Cass.,	
sez.un., 19 aprile 2021 n.10244), sia la giurisprudenza amministrativa	
(Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043; Cons. Stato, Sez. VI, 26	
maggio 2015, n. 2660), fanno propria una nozione di pubblica	
amministrazione non più «statica» e «formale», bensì «dinamica» e	
«funzionale» (a «geometrie variabili»), nel senso che il concetto di ente	
pubblico muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere	
applicato. Ciò implica che il riconoscimento ad un determinato soggetto	
della natura pubblica a certi fini non ne comporta l'automatica e integrale	
sottoposizione alla disciplina prevista in generale per la pubblica	
amministrazione: «al contrario, l'ordinamento si è ormai orientato verso	
una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico. Si ammette senza	
difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a	

certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini,	
conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica»	
(Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.).	
In perfetta sintonia con pacifici indirizzi di legittimità, ritiene dunque	
questa Corte, a fronte della settorialità della nozione di "organismo di diritto	
pubblico" ai soli fini della doverosità del rispetto delle regole dell'evidenza	
pubblica (Cass., sez.un., 19 aprile 2021 n.10244; id., sez.un., 28 marzo	
2019, n. 8673) per la CDP s.p.a., che nessun elemento depone per la sua	
generalizzata riconducibilità (e a maggior ragione per il suo Fondo	
acquirente dell'immobile) alla nozione di ente pubblico, per cui alcuna	
compensatio obliqua è in conclusione ipotizzabile in assenza di vantaggi	
percepiti da una "altra amministrazione" e l'eccezione va dunque respinta.	
4. Venendo ai restanti profili di merito, va preliminarmente chiarito, in	
ordine alla ipotesi accusatoria della attrice Procura e per una corretta	
interpretazione dei fatti e dei relativi riflessi giuridici in punto di danno	
erariale, che:	
a) non necessariamente una violazione procedurale, nella specie	
l'alienazione privatistica dell'immobile di Corso Italia 19 in luogo di una	
gara pubblica, si traduce in un danno erariale, dovendo la parte attrice	
dimostrare, con argomenti logici e comparazioni con analoghe cessioni in	
aree e per immobili similari e nel medesimo arco temporale, che una	
compravendita fondata su prezzi di mercato stimati da istituti immobiliari	
specializzati sia più diseconomica di una aggiudicazione all'esito di gara, tra	
l'altro in periodo di stasi del mercato immobiliare milanese. E' dunque la	
Procura che ha l'onere di dimostrare che quella intervenuta sia, in altre	

parole, una scelta discrezionale altamente diseconomica per il minor introito	
ottenuto a seguito di vendita privata.	
Nella specie tale prova non viene tuttavia assolutamente fornita da	
parte attrice.	
Né può ritenersi che la compravendita civilistica fosse	
normativamente vietata: anzi le difese dei convenuti hanno adeguatamente	
comprovato che la strada privatistica era normativamente percorribile in	
quanto le c.d. vendite straordinarie sono consentite e disciplinate dall'art.	
11 quinquies del D.L. n. 203/2005, il quale abilita l'Agenzia del Demanio,	
di concerto con le amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n.	
165/01) titolari dei beni, a procedere alla vendita di beni immobili ad uso	
non prevalentemente abitativo, appartenenti al patrimonio dello Stato e delle	
Regioni previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze	
e secondo le modalità di cui all'articolo 7 del D.L. n. 282/2002 (v. 1'art.	
11 quinquies del D.L. n. 203/2005 e l'art. 9 bis della LR Lombardia n.	
36/1994 e cfr. l'art. 7 del D.L. n. 282/200); trattasi, dunque, di scelta di	
merito (compravendita in luogo di gara) ragionevole, ma sindacabile da	
questa Corte (contrariamente da quanto eccepito dalla difesa del Locatelli)	
solo ove il prezzo di vendita risulti palesemente incongruo, tema di seguito	
analizzato;	
b) il fatto che un bene (mobile o immobile) alienato da soggetto	
pubblico o privato ad un terzo ad un prezzo venga poi dall'acquirente	
rivenduto dopo poche ore, giorni o mesi ad un nuovo acquirente spuntando	
un prezzo anche ben superiore a quello del previo acquisto, è un dato	
fisiologico, ordinario e dunque giuridicamente neutro, come tale non	

probante, in sé, di nulla se non accompagnato da ulteriori elementi probatori	
o indizi di diseconomicità del prezzo inizialmente introitato (dalla alienante	
ASL). Ogni homo oeconomicus tende infatti a curare i propri interessi	
individuali cercando, di regola, di guadagnare in qualsiasi operazione	
economica compia, così come ha fatto CDP s.p.a. tramite la sua finanziaria,	
in ottemperanza alla sua mission istituzionale;	
c) la scelta di alienare un proprio immobile da parte di un ente pubblico	
(ma lo stesso vale per venditori privati) può legittimamente comportare che	
lo stesso immobile venga ancora utilizzato, per un congruo termine e per le	
motivazioni più varie (nella specie sia per l'esigenza giuridica di non mutare	
la destinazione pubblica per consentire la vendita privata, come desumibile	
da mail dell'avv. Vivone riportata a pagg. 29/30/31 relazione G.d.F. prot. n.	
112645, sia per l'esigenza pratica di organizzare il complesso trasferimento	
di uomini e beni in altra sede della ASL) da parte dell'alienante a titolo	
oneroso (locazione) o gratuito (comodato gratuito), secondo scelte non	
normate da leggi, regolamenti o prassi, ma dettate dalla forza contrattuale	
delle parti, dalle capacità di negoziazione, dal prezzo più o meno elevato	
pattuito nel primigenio contratto di vendita, dal grado di appetibilità del	
bene sul mercato (per successive vendite o locazioni da parte del neo	
acquirente) e, non da ultimo, dai timori nel neo-proprietario di un non	
pronto rilascio da parte dell'alienante-occupante a titolo oneroso o gratuito	
(condizione quest'ultima che potrebbe indurre ad un più abulico e lento	
abbandono dell'immobile) del bene acquistato. Tale ultima scelta,	
riconducibile al collegamento negoziale (compravendita a cui accede una	
locazione o un comodato), esprime una scelta discrezionale delle parti, non	

normata dalla legge che non impone affatto, né potrebbe farlo, una fruizione	
gratuita da parte dell'alienante come pretenderebbe, senza alcuna	
ragionevole spiegazione, parte attrice;	
d) la mancata destinazione dell'immobile alienato alla finanziaria di	
CDP ad uso residenziale/abitativo rispetto all'iniziale uso ufficio, sebbene	
valutata in tutte le stime in atti, ivi compresa quella dell'Agenzia delle	
Entrate contestata dalla Procura come non attendibile, non può essere ex	
post considerata da parte attrice come circostanza foriera di danno erariale	
da sottostima iniziale del bene. E ciò sia perchè, ex ante, la stima	
dell'Agenzia teneva conto di un ben studiato e possibile (giuridicamente ed	
urbanisticamente) mutamento di destinazione d'uso ricettivo/residenziale	
dell'immobile di Corso Italia 19 di cui non si poteva non tener conto, sia	
perché la scelta di mutare poi la destinazione ad uffici non è ascrivibile ai	
convenuti e alle rispettive amministrazioni, né all'Agenzia delle Entrate, ma	
agli acquirenti del bene succedutisi nel tempo. A ciò aggiungasi che non vi è	
prova in atti che nel Centro di Milano una destinazione ad uffici sia meno	
redditizia di una destinazione ricettivo/residenziale.	
5. Alla luce di tali quattro basilari premesse, la questione di fatto e di	
diritto sottoposta a questo Collegio, al netto dei tanti e diversificati	
argomenti difensivi, ivi compresi quelli incidentalmente sviluppati dai	
convenuti su profili collaterali e giuridicamente subordinati, si incentra	
allora su un diverso e centrale doppio aspetto, ovvero:	
- se, in base alle risultanze in atti, riconosciuta la piena alienabilità con	
compravendita privata dell'immobile e in assenza di una benché minima	
prova (comparativa con analoghe vendite; di stima immobiliare di edifici	

pubblici analoghi oggetto di gara e aggiudicati a valori più elevati, etc.) da	
parte della Procura circa un possibile minor prezzo spuntabile a seguito di	
una alternativa gara pubblica, il valore di mercato stimato dalla Agenzia	
delle Entrate, attraverso l'ing.Musumeci, pari a €. 20.245.000,00, sia stato	
incongruo e, come tale, foriero di danno erariale in occasione della	
originaria alienazione de qua al Fondo di CDP, pur avvenuta ad euro	
25.000,00, importo che poteva, secondo parte attrice, essere superiore alla	
luce del più elevato importo della rivendita fatta da CDP a Beni Stabili	
s.p.a.;	
- se il costo sopportato da ASL di Milano per la locazione	
quinquennale (da CDP e poi da Beni Stabili s.p.a.) dal 2014 al 2020	
dell'immobile alienato a CDP sia comunque un danno erariale per la	
criticata onerosità della stessa (oltre che per la durata) da parte della	
Procura, che ritiene più ragionevole un comodato gratuito.	
Su tali due centrali quesiti la Sezione ritiene quanto segue.	
6. Circa la asserita incongruità del prezzo di stima dell'immobile da	
parte della Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio come la Procura non	
abbia assolutamente offerto valutazioni differenti da parte di operatori	
pubblici o privati, fondando le proprie doglianze su presunzioni prive di	
riscontro, mentre le difese hanno comprovato che la Relazione di	
stima dell'immobile di Corso Italia n. 19, che è stata redatta dall'esperto	
indipendente Scenari Immobiliari a seguito di apposita due diligence su	
commissione di CDP Investimenti SGR "con l'obiettivo di determinare il	
più probabile valore di mercato alla data del 31 dicembre 2014	
dell'immobile localizzato a Milano in Corso Italia 19, sede ASL di Milano"	
	I

ai fini dell'acquisizione da parte del FIV comparto Extra di CDP (doc. 36	
Bonomelli), riconosce all'immobile un valore di 25.000.000,00 euro,	
superiore a quello della Agenzia delle Entrate (20.245.000,00 euro), valore	
che è altresì confermato dal "Giudizio di congruità sull'acquisto di un	
portafoglio di immobili in gestione all'Agenzia del Demanio e di proprietà	
di enti territoriali Fondo Immobiliare FIV Multicomparto" espresso	
da Scenari Immobiliari nel dicembre 2014 (doc. 40 difesa Bonomelli). Tale	
stima dimostra, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura e come ben	
rimarcato dalle difese Bonomelli e Locatelli, che anche mantenendo la	
destinazione ad uso uffici (diverso dall'uso ricettivo-residenziale	
inizialmente ipotizzato, ma trattasi, si ribadisce, di evenienza non imputabile	
ai convenuti, ma ai proprietari del bene), il valore dell'immobile non	
sarebbe stato difforme da quello del prezzo di vendita. In ogni caso, come	
già sopra rimarcato, la valutazione ex ante dell'Agenzia fatta prima della	
vendita non poteva essere difforme rebus sic stantibus, non potendo la	
Agenzia stessa o gli attuali convenuti, al momento della valutazione,	
profetizzare futuri mutamenti (o mancati mutamenti) di destinazione d'uso	
da parte della parte privata proprietaria. Infine, come detto, non vi è	
dimostrazione alcuna in atti, anche a voler seguire il ragionamento attoreo,	
che una destinazione ad uso ufficio sia, nel centro di Milano, meno	
redditizia di un uso ricettivo/residenziale, e di incidere così sul valore di un	
immobile stimato dalla Agenzia delle Entrate.	
Va poi rimarcato che anche le condizioni riportate nel "Giudizio di	
Congruità sulla cessione dell'immobile di Corso Italia 19 del Fondo FIV	
Comparto Extra" predisposto da Scenari Immobiliari nell'Agosto 2015 e	

allegato alla delibera del C.d.A. di C.D.P. Investimenti SGR del 29	
settembre 2015 con cui è stata deliberata l'approvazione della vendita del	
cennato immobile in favore di Beni Stabili S.p.A. S.I.I.Q. (v. docc. 52 – 55	
difesa Bonomelli) confermano come valore di mercato l'importo di Euro	
24.600.000,00.	
Sul piano della inconcogruità di tale prezzo di 25.000.000 di euro	
rispetto alla rivendita da CDP Investimenti SGR del 29 settembre 2015 a	
favore di Beni Stabili S.p.A. al prezzo di 38.000.000,00 di euro, la Procura	
non ha inoltre replicato al rilevante argomento delle difese secondo cui la	
successiva ri-vendita dell'immobile di Corso Italia, come chiarito in	
audizione dal dr. Sangiorgio di C.D.P., è stata compiuta da C.D.P.	
Investimenti SGR attraverso una vendita "in blocco" di diversi	
immobili (che includeva 2 immobili appartenenti alla C.D.P. Immobiliare	
S.r.l. e 4 immobili appartenenti al FIV tra cui l'immobile di Corso Italia n.	
19) all'interno della quale, per politiche di efficientamento del gruppo	
acquirente, le attribuzioni di valore di ciascun immobile erano state	
determinate da un'ottimizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze	
diversamente ripartite tra le società facenti parte del gruppo acquirente:	
trattasi di argomento difensivo rilevante e rispondente a logiche	
immobiliari, contabili e fiscali comuni e sul quale la parte attrice non ha	
fornito ipotesi ricostruttive alternative.	
Sul punto, come rettamente rimarcato dalle difese, potrebbe inoltre	
specularmente ritenersi che sia stato eccessivo il prezzo di rivendita da	
C.D.P. Investimenti SGR a Beni Stabili s.p.a. rispetto a parametri di mercato	
	1

o dettato dalle predette ragioni fiscali e contabili: ma sul punto la Procura	
non ha dato idonei riscontri.	
Che, inoltre, tale prezzo, determinato tra l'altro in momento	
economicamente non felice per il mercato immobiliare Milanese (v. stime in	
doc.20 e 36 difesa Bonomelli), fosse migliorabile per l'alienante ASL	
attraverso una gara, risulta, come sopra già rimarcato, una affermazione	
priva di prova anche indiziaria. Tale danno, come ben colto da tutte le	
difese, resta meramente ipotetico e presunto, non essendo affatto certo che	
all'esito della gara cui fa riferimento la Procura la ASL di Milano avrebbe	
aggiudicato il bene all' importo di 38.000.000 di euro (introitato dal Fondo	
di CDP alienando a Beni Stabili).	
Da ultimo, che la stima dell'Agenzia delle Entrate avesse tenuto	
conto, per una più bassa valutazione di mercato, di una fruizione per alcuni	
anni dell'immobile a titolo di comodato gratuito (poi non fruito) da parte	
della ASL, non solo non risulta dal testo della stima stessa (anomalmente	
solo in sede di escussione 16.9.2020 da parte della Procura del valutatore	
ing.Musumeci la circostanza emerge, ma in contrasto con la forma scritta	
dell'atto valutativo del medesimo funzionario, la quale notoriamente fa fede	
per le attestazioni della P.A.), ma in ogni caso la stima suddetta è coerente	
con altre coeve stime e comunque, in sede di vendita, ha portato, come	
detto, ad un introito ben superiore, così escludendo l'ipotizzata "sottostima"	
dell'ipotesi accusatoria attorea.	
In conclusione, non vi è prova in atti di una incongrua valutazione	
dell'immobile di Corso Italia 19 per la sua vendita, né prova di un certo	
miglior esito di una ipotetica gara per l'aggiudicazione del bene e, dunque,	

non vi è prova di un danno erariale sul punto.	
7. Venendo al secondo quesito posto al punto 5., osserva il Collegio	
come la scelta della ASL di alienare l'immobile restandovi all'interno a	
titolo locativo in attesa del trasferimento in nuova sede, seppur dettata	
dall'esigenza giuridica di non mutare la destinazione pubblica per consentire	
normativamente la vendita privata, non appare comunque irragionevole, in	
quanto può ritenersi pacifico tra le parti, in assenza anche di obiezioni della	
parte pubblica, che il prezzo introitato dalla ASL rappresentava la necessaria	
provvista per il successivo acquisto di idonea nuova sede e che tale	
"migrazione" avrebbe richiesto fisiologici tempi legati a lavori di	
adattamento strutturali, pratiche amministrative di varia natura. Come si è	
sopra chiarito, la pretesa di parte attrice di fruizione gratuita (comodato) da	
parte della ASL dell'immobile alienato non trova fondamento né sul piano	
normativo, né delle prassi di mercato ed anzi il pagamento di un canone	
locativo rappresenta, per il proprietario-acquirente-locatore, una garanzia di	
pronto rilascio (per poi successivamente utilizzare o alienare il bene) e nel	
contempo configura, per l'alienante-conduttore, un pungolo a "non perdere	
tempo" nel trasferirsi in altra sede, sollecitando i soggetti coinvolti nei	
lavori e nelle pratiche amministrative per la sede di destinazione, sotto la	
scure della rilevante spesa locativa sopportata, coinvolgente denari pubblici.	
Che la CDP s.p.a. (e sua finanziaria) concedesse saltuariamente gli	
immobili alienati in comodato gratuito (tra l'altro per un solo anno) a taluni	
alienanti prima del rilascio definitivo del bene, rappresenta non già la	
"regola", come prospetta parte attrice, ma una occasionale cortesia	
istituzionale o una saltuaria libera scelta contrattuale (dettata dai motivi	

sopra illustrati al punto 4., lett.c della motivazione) tesa ad agevolare	
l'alienante e, tra l'altro, tale occasionale concessione non era affatto gratuita	
anche in caso di comodato, come documenta la difesa Bonomelli alle pp. 58	
ss. della comparsa, in quanto in casi di analoghe vendite (l'alienazione G.B.	
Grassi Sant'Anna di Como richiamata dalla Procura) l'alienante, pur	
restando un solo anno (e non oltre 5, come nel caso in esame) in comodato	
gratuito, si accollava "tutte le spese di gestione e di manutenzione	
dell'immobile" comprensive della manutenzione del giardino-bosco	
(doc. 45, p. 16 e doc.60 difesa). Inoltre, scaduto il comodato gratuito	
annuale, venivano in tali distinti casi imposte rilevanti penali al comodatario	
"gratuito" (v. escussione DG di CDP s.p.a. Sangiorgio in atti).	
Se, dunque, nel ben diverso caso in esame la permanenza della ASL	
era già ex ante ipotizzata di durata almeno triennale (poi divenuta	
ultraquinquennale, ma estensibile oltre i 6 anni), è evidente che l'acquirente	
CDP s.p.a. (e la sua finanziaria partecipata), che non è notoriamente un	
benefattore ma un investitore che deve statutariamente valorizzare le risorse	
pubbliche investite nel proprio capitale sociale, non poteva concedere a	
titolo di comodato gratuito il bene per un tetto di 6 anni (fissati nella	
locazione e ridottisi ad oltre 5) come invece "preteso" dalla Procura.	
Non può dunque affatto ritenersi illogica tale spesa locativa	
sostenuta dalla ASL di Milano, ma necessaria in attesa del materiale	
trasloco, ovviamente nei limiti della ragionevolezza. Ma tali limiti di	
ragionevolezza, nel caso di specie, appaiono tuttavia ampiamente e	
clamorosamente superati, avendo la ASL raggiunto oltre 5 anni di	
permanenza locativa onerosa nella vecchia sede, sopportando un costo	

complessivo di euro 9.069.467,73 oltre IVA, che la Procura qualifica	
integralmente come danno erariale.	
Ed è questo, ad avviso del Collegio, il punto centrale della	
diseconomica vicenda.	
Principi di elementare ragionevolezza, di doverosa programmazione	
delle macroscelte gestionali e logistiche, di buon andamento della P.A., di	
correttezza e rapidità dell'azione pubblica da parte dei dirigenti apicali	
coinvolti nella alienazione de qua, reclutati e ben retribuiti per pluriennali	
comprovate e rilevanti capacità manageriali, avrebbero infatti dovuto	
indurre il direttore generale della ASL di Milano ad addivenire alla vendita	
della sede di Corso Italia 19 (o ad una gara pubblica, ove la suddetta	
normativa sulle alienazioni private per le ASL ponesse concitati limiti	
temporali incompatibili con un più meditato trasferimento in altra sede, da	
perfezionare in tempi ragionevoli) solo dopo aver acclarato, con rigorosa	
meticolosità, analisi del territorio e dovuti studi preliminari, la sede certa di	
destinazione, presso la quale erano sicuramente da espletare lavori di	
adattamento, ma sicuramente non di durata pari ad oltre anni 5, tempo	
eccessivo persino per edificare <i>ex novo</i> una nuova sede espropriando terreni	
privati e, a maggior ragione per riadattare un edificio preesistente.	
La scelta che questa Corte reputa dunque irragionevole e foriera di	
danno erariale non è dunque né la avvenuta alienazione privatistica (ben	
possibile <i>ex lege</i>) in luogo di gara pubblica, né il pagamento di un prezzo di	
vendita alla finanziaria di CDP s.p.a. asseritamente sottostimato (ma di cui	
non vi è prova alcuna in atti, che evidenziano invece la congruità del	
prezzo), né il pagamento di canoni locativi in luogo di comodato gratuito	

(non "pretendibile" dalla ASL dalla proprietaria finanziaria di CDP), ma va	
individuata nella irragionevole protrazione della suddetta locazione onerosa	
per oltre 5 anni, in spregio di principi di ragionevole e lucida	
programmazione gestionale di un mutamento di sede e di conseguente	
oculata spesa di denari pubblici.	
Persino un soggetto esterno ai fatti, ovvero il notaio incaricato del	
rogito di vendita, con e-mail del 15 dicembre 2014 (v. richiamo integrale	
pag. 28/29 della relazione G.d.F. prot. n. 112645), nel comunicare con il	
dott. Bonomelli, evidenziava l'anomalia della assenza, al momento della	
vendita, di una scelta certa della definitiva destinazione allocativa della ASL	
alienante, scrivendo: "Poiché vi è già un'indicazione di 3 sedi possibili	
(sarebbe forse stato meglio che ci fosse già la determinazione di una sola	
sede)". Ma anche tale monito di soggetto "terzo" ed esperto di diritto non	
è stato ascoltato.	
La cronistoria dei progressivi ripensamenti sulla sede di destinazione	
della ASL di Milano, effettuata dalla Procura e confermata dalle difese,	
prima di giungere alle definitive sedi di Via Conca del Naviglio n. 45 e di	
C.so Italia n. 52, dimostra, prima, dopo e soprattutto al momento del rogito	
notarile di vendita e contestuale locazione del medesimo immobile, una	
evidente incapacità dei soggetti coinvolti nell'avere una doverosa visione	
lucida e sistematica del da farsi, frutto di approssimazione manageriale, di	
carenze istruttorie, di cattivo coordinamento con organi amministrativi,	
tecnici e politici, i quali dovevano indurre i vertici della ASL, autori	
principali della poco meditata scelta, ad una iniziale ponderata e corretta	

individuazione della "giusta sede" per il trasferimento e ad accompagnare	
poi la scelta con ausili sul piano tecnico, legale e amministrativo.	
Come desumibile da una complessa ricostruzione dei fatti, frutto	
delle non sempre coincidenti memorie di accusa e difese, inizialmente	
l'ASL, in base a convenzione con IL s.p.a., affidò a quest'ultima un primo	
studio di pre-fattibilità, redatto ad agosto 2012, che individuava l'ex	
ospedale Paolo Pini di via Ippocrate n. 45 quale possibile localizzazione	
della nuova sede dell'ASL; un secondo documento redatto da IL s.p.a. nel	
dicembre 2014 (allegato 3 al doc. 2 parte 1 fascicolo Procura), esclusa la	
convenienza di permanere nello stabile di Corso Italia, esaminava invece	
ben tre ipotesi alternative con relativi costi: a- il trasferimento della sede	
negli spazi dell'ex ospedale Paolo Pini e la ristrutturazione dell'immobile di	
Corso Italia n. 52, b- il trasferimento presso il padiglione Carati	
all'Ospedale Niguarda e la ristrutturazione dell'immobile di Corso Italia 52,	
c- il trasferimento presso un edificio in Piazza Frattini e la ristrutturazione	
dell'immobile di Corso Italia n. 52, oltre ad una possibile nuova costruzione	
in Piazza Frattini.	
Tuttavia, dopo il rogito notarile del 30.12.2014, nel corso del 2015	
l'ipotesi di allestire la sede aziendale nell'ex ospedale Paolo Pini (per	
ragioni di carattere esclusivamente politico consistite nel dissenso del	
Vicesindaco di Milano, secondo la difesa del Locatelli), fu abbandonata,	
così come le due alternative del Padiglione "Carati" e del complesso edilizio	
di Piazzale Frattini. Ma nell'aprile 2015 fu ufficializzata ai funzionari della	
DG Sanità della Regione la possibilità di allocare la nuova sede dell'ASL	
nell'ex ospedale Bassi di Viale Jenner n. 44 poi abbandonata dal nuovo DG	

della ASL dr Bosio, per poi giungere alle sedi di Via Conca del Naviglio n.	
45 e di C.so Italia n. 52 (ipotesi cui Regione Lombardia aderiva con d.g.r.	
5966 del 12.12.2016).	
Alla luce di tale sintetica ma sinusoidale cronistoria dei fatti, a	
fronte di scelte di destinazione della sede ASL ancora non definite alla data	
del rogito del 2014, come riconosciuto dalle stesse difese dei convenuti, la	
vicenda in esame è qualificabile come una manualistica ipotesi di	
pluriennale gravissima sciatteria gestionale e di incapacità gestionale foriera	
di danno erariale, ma il punto focale è dato, si ripete, dalla mancanza di una	
sede alternativa certa sull'an e oggetto di un razionale studio su quomodo al	
momento, davvero centrale ai fini del giudizio, del rogito notarile.	
Del resto, lo stesso principale autore di questa mala gestio, Walter	
Locatelli, tramite la sua difesa (v.p.14 comparsa) riconosce testualmente e	
lealmente che "che la locazione si sia protratta sino all'ottobre 2020 è fatto,	
sicuramente patologico", pur soggiungendo, ma erroneamente, che "ma non	
ragionevolmente prevedibile al momento in cui è stata valutata la	
convenienza dell'operazione immobiliare ed oltretutto non imputabile al	
dr.Locatelli che alla data di cessazione dell'incarico (31/12/2015) aveva	
già tracciato il solco per il sollecito sviluppo delle attività di allestimento	
della nuova sede".	
Lo stesso aggiunge nelle sue difese (pp.19 segg.) che la scelta	
definitiva dell'ex ospedale Bassi in via Jenner era avvenuta dopo solo 7	
mesi dal rogito del 2014, ovvero con d.GR 24.7.2015, così confermando che	
l'alienazione era avvenuta quando non era certa la sede definitiva e i relativi	
lavori non erano stati programmati (con progetto definitivo ed esecutivo) ex	

ante per consentire un passaggio di sede più rapido (degli oltre 5 anni	
utilizzati) e quindi meno oneroso in punto di costi di locazione.	
E' infatti agevole osservare che sottoscrivere, da Direttore Generale,	
una vendita nel 2014 con contestuale locazione, della sede aziendale quando	
non era assolutamente certa la nuova destinazione rappresenta, invece,	
scelta altamente irragionevole, non essendo prevedibile né l'an né il quando	
del trasferimento. Tale alienazione "al buio", a prescindere dai successivi	
sviluppi connotati da incertezze, indecisioni e dunque da evidente incapacità	
di individuare una sede, è stata dunque la causa esclusiva del danno qui	
accertato ed è stata posta in essere quando il Locatelli era pienamente	
nell'esercizio delle sue funzioni di Direttore Generale.	
8. Venendo alla quantificazione di tale danno, poichè dalla	
ricostruzione di parte pubblica confermata dalle difese, la locazione ha	
avuto una durata da dicembre 2014 a settembre 2020 con pagamento di	
complessivi euro 9.069.467,73, considerato che i tempi ragionevoli per un	
ordinario cambio di sede (quale che essa fosse) per la complessa struttura	
aziendale erano quantificabili, dagli studi di fattibilità in atti condivisi dalle	
parti (e sulla base di raffronti con analoghi casi: si veda l'ospedale di	
Garbagnate Milanese, realizzato in 3 anni e richiamato dalla difesa	
Locatelli, oltre agli ospedali di Bergamo, Como, Legano, Niguarda e	
Vimercate), in tre anni, e che l'importo fissato per i primi tre anni è	
conforme a parametri di mercato come da stime in atti (v. stima Agenzia	
Entrate 31.7.2015 in atti che attesta la congruità del canone annuo	
nell'importo più elevato di €. 1.620.000,00) e dunque non si presta a	
censure, deve ritenersi danno erariale il solo importo delle somme pagate	

dalla ASL-ATS alla proprietà (prima CDP s.p.a, poi Beni Stabili s.p.a) dal	
quarto anno in poi (v. l'allegato 18 della Procura -relazione G.d.F. prot. n.	
112645-, che evidenzia come per la locazione della durata di anni 6 con	
canone annuo crescente, era stato stabilito un importo di €. 1.000.000,00	
oltre I.V.A. per ciascuno dei primi due anni, di €. 1.500.000,00 oltre I.V.A.	
per il terzo anno e di €. 2.000.000,00 oltre I.V.A. per i successivi).	
Del resto, che un triennio fosse per tutte e tre le amministrazioni dei	
convenuti evocati in giudizio il congruo periodo per la gestione di un	
trasferimento di sede, è confermato dalla differenza economica di segno	
positivo tra prezzo di vendita dell'immobile al Fondo di CDP s.p.a.	
(25.000.000 euro) e la stima fatta da Infrastrutture Lombarde s.p.a.	
(20.245.000 euro) che, a detta sia della ricostruzione attorea sia di quella	
delle difese, avrebbe garantito la possibilità per l'ASL di sostenere i costi di	
utilizzazione dello stesso immobile in vendita, fino al trasferimento degli	
uffici nella nuova sede (v. allegato 9 relazione G.d.F. n. 112645 doc.	
Procura). Tale differenziale compre, appunto, circa tre anni di locazione.	
Il danno qui accertato, calcolabile scomputando dall'importo	
complessivo di euro 9.069.467,73 pagati dalla ASL-ATS ai locatori i	
legittimi canoni dei primi tre anni (pari ad euro 3.500.000:	
1.000.000+1.000.000+1.500.00), va dunque quantificato in euro	
5.569.467,73 netti (l'IVA versata al fisco non è considerabile, in quanto	
vantaggio percepito dall'amministrazione fiscale cfr., ex pluribus, C.conti	
sez. Lombardia, 3.2.2020 n.11), oltre accessori infraprecisati.	
9. In ordine alla ascrizione causale e psicologica del suddetto danno,	
ritiene il Collegio in via prioritaria causalmente corresponsabile il DG della	

ASL di Milano dr. Locatelli, che in primo luogo ebbe a chiedere la	
autorizzazione a vendere l'immobile di Corso Italia 19 alla Regione pur in	
assenza di una nuova sede definitiva già individuata ed oggetto di progetto,	
almeno preliminare, di adeguamento indefettibile per un celere	
trasferimento. Ma soprattutto, a fronte di tale situazione ancora fluida ed	
incerta, il 24/12/2014, con deliberazione n. 1768 (allegato 11 relazione	
G.d.F. n. 112645 in CD Procura), il D.G. della ASL, ebbe a disporre	
l'alienazione degli immobili di Corso Italia e Via Sassi per l'importo	
complessivo di €. 30.000.000,00 (suddiviso in €. 25.000.000,00 per	
l'immobile di Corso Italia ed in €. 5.000.000,00 per l'immobile di Via	
Sassi), perfezionata poi con contratto notarile registrato al n. 80580 rep.	
(rogito notarile n. 21262) in data 30/12/2014, prevedendo la contestuale	
decorrenza di un contratto di locazione firmato il 29.7.2015 sempre dal	
Locatelli (allegato 18 relazione G.d.F. prot. n. 112645) tra l'ASL -parte	
alienante (in persona dello stesso DG Locatelli)- e la CDP Investimenti	
("Fondo Investimenti per la Valorizzazione") -parte acquirente- per	
garantire la permanenza della sede aziendale della ASL nel plesso	
immobiliare di Corso Italia 19, nelle more della riallocazione e del	
trasferimento delle attività aziendali in altra sede.	
Centrale rilevanza causale assume anche il ruolo del convenuto	
Bergamaschi, Direttore generale Welfare pro-tempore della Regione	
Lombardia, soggetto istituzionalmente condizionante la vendita e avente	
visione sistemica degli immobili del Comparto Regione-Sanità, che ebbe ad	
autorizzare con decreto n. 12695 del 24/12/2014 (all. 7 relazione G.d.F.	
112645) l'alienazione dell'immobile di Corso Italia 19 e di altro immobile	

della ASL, e che nessun rilievo ebbe a muovere ad una vendita con	
contestuale locazione pur in assenza di una nuova sede definitiva già	
individuata ed oggetto di progetto, almeno preliminare, di adeguamento	
indefettibile per un celere trasferimento. I meri e tardivi pungoli del	
Bergamaschi ad IL spa e alla ASL per la chiusura dell'iter di trasferimento	
nella nuova sede intervenuti con nota prot. 3015.0026982 del 23 settembre	
2015 (doc. 15 difesa Bergamaschi) e con nota 1 dicembre 2015 (doc. 24	
difesa Bergamaschi) sono mera conferma di una inadeguata iniziale	
valutazione, ascrivibile anche al Bergamaschi, della complessità del	
trasferimento a fronte di sede problematica individuata in via Jenner.	
Va invece esclusa ogni responsabilità del convenuto Bonomelli, Vice	
direttore generale Infrastrutture Lombarde S.p.A. (IL spa) a cui viene dalla	
Procura contestato il solo svolgimento di un ruolo di coordinamento della	
stima iniziale dell'immobile fatta dalla Agenzia delle Entrate e delle	
operazioni con CDP che avevano condotto alla vendita e alla conclusione	
della locazione. Tale ruolo non ha avuto, sul piano causale, impatto alcuno	
sul punto nodale del giudizio, ovvero sulla (infelice) tempistica della scelta	
della ASL e della Regione di vendere l'immobile in assenza di sede	
alternativa certa, essendosi limitato ad un compito di stima e di supporto	
tecnico che non incide sulla improvvida scelta gestionale sopra descritta,	
ascrivibile al Locatelli ed al Bergamaschi in rappresentanza dei due soli enti	
a cui era attribuita la potestà di disporre dell'immobile di Corso Italia 19.	
Tale condotta non è connotata da dolo, nè nella sua interpretazione	
come dolo contrattuale (da inadempimento volontario dell'obbligazione	
contrattuale), nè nella sua lettura in chiave penalistica (come coscienza e	

volontà non solo della condotta, ma anche dell'evento doloso) che il recente	
art.21, co.1, d.l. n.76 del 2020 conv.to in l. n.120/2020 (prorogato al	
30.6.2023 dall'art. 51, co. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, c.d.	
decreto Semplificazioni-bis) ha recepito (con portata non interpretativa o	
processuale, ma sostanziale e, dunque, non retroattiva, secondo prevalente	
giurisprudenza: C.conti, sez.II app., 16.3.2021 n.95; id., sez.I app., 2.9.2020	
n.234; id., sez.I app., 16.11.2020 n.317; id., sez.I app., 12.10.2020 n.263;	
id., sez.Lombardia, 6.10.2020 n.152; id., sez.Liguria, 5.10.2020 n.68).	
Ritiene infatti il Collegio che la condotta dei due convenuti sia connotata da	
colpa grave per clamoroso contrasto con canoni di ragionevolezza, logica,	
diligenza, buon andamento della P.A. e di totale assenza di valutazione di	
dati fattuali evidenti a chiunque, ovvero che al momento della alienazione	
del 2014 non esisteva ancora una sede alternativa ben definita per la ASL di	
Milano per la quale erano da effettuare accurate valutazioni preliminari di	
fattibilità economica e logistica.	
Tale gravemente colposa condotta commissiva porta ad ascrivere in	
misura paritetica, ovvero al 50% (corrispondente ad euro 2.784.733,80	
ciascuno, salvo potere riduttivo infraprecisato), la responsabilità ai	
convenuti Locatelli e Bergamaschi, senza alcun contributo concausale del	
Bonomelli o del DG succeduto al Locatelli nella ASL-ATS, come invocato	
dalla difesa del Locatelli (ma analoga eccezione "temporale" risulta	
formulata dalla difesa del Bergamaschi per il periodo successivo alla	
cessazione del proprio incarico nel 2016), in quanto il danno da pagamento	
di pluriennali canoni di locazione (anche dopo la cessazione dall'incarico	
del Locatelli e del Bergamaschi) è da ascrivere solo e soltanto alla iniziale	

scelta di addivenire a vendita senza avere una sede alternativa al momento	
del rogito, in cui ambo i convenuti erano pienamente in servizio: i canoni	
locativi pagati per oltre 5 anni sono mera conseguenza economica della	
scarsa programmazione ascrivibile al solo Locatelli ed al Bergamaschi e non	
ai loro successori nelle relative funzioni istituzionali.	
Il predetto importo di euro 5.569.467,73 netti, da addebitare al 50%	
in parti eguali ai due condannati, non è suscettibile di scomputo di quote-	
parti ascrivibili a terzi non evocati, ma solo di un moderato potere riduttivo	
dell'addebito, tenendo conto che le scelte claudicati dei due convenuti sono	
frutto anche di una evidente colpa di apparato, frutto di disorganizzazione,	
scarso coordinamento con organi tecnici e politici, istruttorie mal gestite da	
un punto di vista tecnico, organizzativo ed amministrativo riconducibili a	
politici e collaboratori degli evocati in giudizio qui condannati, vertici di	
strutture complesse e pluripersonali. Ciò porta ad una più equa ascrizione	
degli importi del danno erariale accertato in euro 1.400.000,00 ciascuno ai	
due convenuti, somma ad oggi già rivalutata, oltre interessi legali dal	
deposito della sentenza al saldo effettivo.	
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate	
come da dispositivo.	
P. Q. M.	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, CONDANNA	
WALTER BERGAMASCHI (C.F. BRGWTR64L17F205T), nato a	
Milano il 17 luglio 1964 e GIACOMO WALTER LOCATELLI (CF	
LCTGMW51R18H910I), nato a San Giovanni Bianco (BG) il 18/10/1951	

al pagamento a favore della ATS Città Metropolitana di Milano della	
somma di euro 1.400.000,00 ciascuno ad oggi già rivalutata, oltre interessi	
legali sulla somma così rivalutata dal deposito al saldo effettivo. Condanna i	
due convenuti al pagamento delle spese del giudizio sostenute che vengono	
liquidate in complessivi euro 839,32 (ottocentotrentanove/32)	
ASSOLVE GUIDO BONOMELLI (C.F. BNMGDU67L30B157N), nato a	
Brescia il 30/07/1967 e pone a carico ex art.31, d.lgs. n.174 del 2016 di	
Infrastrutture Lombarde s.p.a. il pagamento delle spese e onorari di lite dallo	
stesso sostenute, che si quantificano in complessivi euro 4.000,00, oltre IVA	
e CPA come per legge.	
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29.9.2021.	
Il Presidente relatore	
Vito Tenore	
Firmato digitalmente	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/10/2021	
IL DIRIGENTE	